

STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti

Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

TRIBUNALE CIVILE DI RIETI**SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE****CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROC. N. 69/2026*****RICORSO PER L'APPROVAZIONE E L'OMOLOGA DEL PIANO DEL
CONSUMATORE******PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX'ART. 7, I CO., L. 3/2012 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA N. 48/2023***

Per il sig. **Ettore CHIAVOLINI**, nato a Rieti il 17/9/1949 ed ivi residente in via del Cavone, n. 38, c.f. CHVTTR49P17H282G, elettivamente domiciliato a RIETI, in viale dei Flavi, n. 11/A, presso e nello studio dell'Avv. Antonio EMILI (codice fiscale: MLENTN78S07H2828) che lo rappresenta e difende per procura apposta in separato atto, con dichiarazione, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica avv.emiliantonio@pec.giuffre.it ed al fax numero 0746/293087,

PREMESSA

- In difetto di cause ostative, in data 13/1/2026 il sig. Ettore Chiavolini ha depositato istanza per la nomina di un professionista cui demandare il ruolo di gestore e di organismo di Composizione della sua crisi da sovraindebitamento;
- A mezzo del provvedimento del 3/2/2026 il Giudice ha conferito incarico al dott. Giuliano Tavani quale professionista facente funzioni di "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ai fini di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- In data 6/2/2026 il dott. Giuliano Tavani ha accettato tale incarico e il 10/2/2026 ha trasmesso all'odierno esponente la Relazione del gestore della crisi da sovraindebitamento ex art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019;
- Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a mezzo del presente atto l'esponente avanza richiesta di accoglimento della proposta formulata dall'Organismo di composizione della crisi ai fini dell'omologa e dell'approvazione del piano del consumatore depositato in atti e qui di seguito sinteticamente riportato, nonché l'istanza di sospensione della



STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti
Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

procedura esecutiva immobiliare r.g.e.n. 48/2023 pendente innanzi a
codesto Tribunale.

1) I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ;

All'uopo preme rilevare anzitutto la ricorrenza dei presupposti dettati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in quanto il sig. Ettore Chiavolini:

- a) versa in stato sovraindebitamento, vale a dire in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, cui si accompagna l'incapacità dell'esponente di adempierle "regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, di risoluzione ovvero di revoca o di cessazione del Piano del consumatore.

2) LE CAUSE DI INDEBITAMENTO

La gravità della condizione di indebitamento in cui versa il sig. Ettore Chiavolini è riconducibile allo stato patologico in cui è caduto il ricorrente a causa della malattia tumorale che lo ha colto ed afflitto nel periodo in cui ha contratto e in quello a seguire in cui avrebbe dovuto rimborsare i prestiti ottenuti dalla ING BANK N.V. e dalla IBL Banca. Ne è prova la documentazione riversata agli atti del procedimento che attesta la malattia oncologica e lo stato di invalidità del sig. Chiavolini. Allorchè si è abbattuto sul sig. Chiavolini il tumore allo stomaco tale grave malattia neoplastica lo ha costretto ad un lungo periodo di convalescenza piegandolo alla necessità di curarsi e di spendere buona parte delle sue risorse e del tempo a sua disposizione nelle terapie volte a scongiurare il rischio del decesso. Al cospetto di tale sventura affiora il carattere assolutamente involontario del livello di indebitamento cui è soggetto il sig. Chiavolini, quale uomo propenso a rispettare gli impegni assunti nei riguardi dei suoi creditori che a tale etica è venuto meno soltanto al momento in cui è stato sovrastato dalla malattia tumorale e dall'impossibilità che ne è derivata per cause estranee alla sua volontà di fare fronte alle obbligazioni contratte con la ING BANK N.V. e la IBL Banca, come pure all'onere di versare quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate. Per tali motivi si

STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti

Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

invoca l'approvazione del piano del consumatore elaborato dal solerte Gestore della crisi da sovraindebitamento, quale rimedio concesso dal Legislatore cui si attinge la sola possibilità di coniugare il credito dei suindicati aventi diritto al diritto al sostentamento che l'Ordinamento preserva in capo ad Ettore Chiavolini, anche in considerazione dell'imputabilità del suo indebitamento alla necessità di impiegare le risorse a sua disposizione nella lotta ingaggiata dal ricorrente per sventare la minaccia rivolta alla vita dalla sopravvenienza della malattia tumorale. Al contempo, anche ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I. preme rilevare la necessità che si provveda con urgenza alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2023 pendente innanzi a codesto Tribunale, in seno alla quale il Giudice dell'esecuzione ha già fissato per l'imminente data del 23/2/2026 la vendita dell'immobile sito a Rieti in via Cavone, n. 38, alla luce della necessità di preservare il nucleo familiare del ricorrente dal rischio di perdere l'unica abitazione a loro disposizione ed anche al fine di garantire un'equa e paritaria soddisfazione dei crediti vantati nei riguardi del sovraindebitato.

3) LA SITUAZIONE DEBITORIA:

Allo stato attuale, in base alla ricostruzione operata dal gestore della crisi da sovraindebitamento, a carico del sig. Ettore Chiavolini si annoverano le seguenti posizioni debitorie:

CREDITORE	CAUSA	IMPORTO	CAUSA DI PRELAZIONE
OCC.G	Gestore	€ 4.320,00	PREDEDUZIONE
ING BANK N.V.	Mutuo ip.	€ 60.706,54	Ipoteca
IBL Banca s.p.a.	Cessione 1/5	€ 26.875,40	Chirografario
Ag. delle Entrate	Cartelle pag.	€ 2.022,85	Privilegiato
Totale debiti		€ 93.924,79	

4) LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE:

Alla relazione del gestore della crisi si attingono anche i dati qui di seguito riprodotti con riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente:

4.a. CONSISTENZA REDDITUALE**► REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE**

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla pensione di anzianità del Sig. Chiavolini (€ 1.585,00 mensili netti, al netto della cessione del quinto) e dalla pensione minima della coniuge (€ 600,00 mensili, al netto del pignoramento del



STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti

Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

VI.A. Ripartizione Dettagliata

Creditore	Importo Credito	Importo Offerto del Piano	% Soddisf. % Sulla rata Mens.	Modalità di Pagamento
Costi Procedura	€ 4.320,00	€ 4.320,00	100%	In prededuzione, con pagamenti periodici.
Agenzia Entrate	€ 2.022,85	€ 2.022,85	100%	Pagamento prioritario dopo le spese.
ING BANK N.V.	€ 60.706,54	€ 18.462,98	30.41% (82.19% su rata)	Ratealmente per 47 mesi, in proporzione, dalla liquidità residua del piano.
IBL Banca	€ 26.875,40	€ 3.994,17	14.86% (17.81% su rata)	Ratealmente per 47 mesi, in proporzione, dalla liquidità residua del piano.

La tabella di riparto delle 60 rate del piano del consumatore elaborato dal gestore prevede il versamento di una rata mensile di € 480,00 e distribuzione come segue di tale importo:

- Le prime 9 rate (€ 4.320,00) sono destinate alla prededuzione.
- Le rate comprese tra la n. 10 e la n. 14 (€ 2.022,85) sono destinate al creditore privilegiato (Agenzia delle Entrate), mentre l'importo che residuerà all'esito del pagamento della rata n. 14 verrà imputato al pagamento del debito ipotecario e di quello chirografario.
- Quanto alle rate comprese tra la n. 15 e la n. 60, il piano prevede una ripartizione dei relativi importi che destina la percentuale pari al 82.19% al creditore ipotecario e la frazione del 17.81% al creditore chirografario.

L'attuazione del suindicato piano determina le seguenti attribuzioni finali a beneficio dei creditori:

Prededuzione: € 4.320,00;

Privilegiati: € 2.022,85;

Creditore ipotecario: € 18.411,32;

Creditori chirografari: € 3.994,17.

Il Totale Piano ammonta ad € 28.800,00.

Al fine di avvalorare la soluzione prospettata dal Gestore della crisi da sovraindebitamento rispetto a quella conseguibile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare preme evidenziare che il riparto delineato dal suindicato



STUDIO LEGALE EMILI*Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti**Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087*

piano del consumatore assicura una soddisfazione economica equivalente a quella avuta di mira nell'esecuzione immobiliare, tenuto conto dei costi della vendita forzata, dei tempi di realizzo e dell'alea tipica delle aste giudiziarie.

A sostegno del Piano del consumatore depone anche la valutazione espressa dal Gestore ai sensi degli Artt. 68, comma 2, lett. c), e 69, comma 1, CCII, circa la convenienza della proposta di Piano del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria. Orbene il Gestore ha elaborato tale valutazione non solo in ragione dei valori nominali, ma anche dei costi certi e prevedibili della procedura esecutiva immobiliare, dei tempi medi di realizzo, dell'alea fisiologica delle vendite forzate e del rovinoso impatto della perdita dell'abitazione principale sul debitore che nel caso di specie è soggetto pensionato ed è persona affetta da patologie rilevanti. Nell'ambito di tale valutazione comparativa dei costi e dei benefici rivelati dal piano proposto rispetto a quelli correlati alla liquidazione del patrimonio del debitore è emerso quanto segue:

Quanto alle spese da sostenere per la procedura esecutiva il totale stimato dei costi si colloca tra € 15.000,00 ed € 30.000,00 circa, quale ammontare che occorre detrarre dall'ipotetico prezzo di aggiudicazione dell'immobile in maniera tale da determinare una significativa erosione della massa attiva e la penalizzazione dei creditori chirografari. La procedura esecutiva immobiliare pendente presenta un valore base d'asta di € 101.587,50, ma il valore OMI prudenziale dell'immobile del ricorrente è pari ad € 82.700,00. Poichè nelle vendite forzate il prezzo di aggiudicazione si colloca mediamente tra il 40% e il 60% del valore di mercato, con ulteriori ribassi in caso di aste deserte e considerato, altresì, detti costi della procedura (stimati tra € 15.000,00 e € 30.000,00), ove si procedesse alla liquidazione del patrimonio del ricorrente in luogo dell'attuazione del piano del consumatore il ricavato netto distribuibile ai creditori sarebbe verosimilmente inferiore ad € 50.000,00, con una soddisfazione parziale del creditore ipotecario e l'azzeramento totale dei diritti dei chirografari.

Il piano del consumatore proposto, invece garantisce una soddisfazione certa, immediata e superiore per i creditori chirografari e un grado di soddisfazione non deteriore per il creditore ipotecario, così come richiesto dall'art. 69 CCII.

Pertanto, rispetto all'ipotesi di liquidare il patrimonio del creditore prevale l'opportunità ed anzi la necessità di dare attuazione al piano di ristrutturazione proposto dal gestore della crisi da sovraindebitamento del ricorrente, quale soluzione che garantisce il soddisfacimento, seppur parziale, dei diritti vantati dai



STUDIO LEGALE EMILI*Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti**Tel. n. 0746/270665 - Fax n. 0746/293087*

creditori chirografari e da quelli privilegiati e ad essi coniuga il diritto al sostentamento personale del sig. Chiavolini che innerva la normativa della legge sul sovraindebitamento, ancor più nel caso di specie in cui tali ragioni umanitarie trovano maggior riscontro nella malattia oncologica dell'istante, alla quale si deve la causa della sua situazione debitoria, in concorso con gli errori di valutazione commessi dagli stessi creditori.

Peralto anche la durata quinquennale del Piano del consumatore elaborato dal Gestore della crisi risponde a criteri di congruità e di ragionevolezza, in quanto bilancia l'esigenza di salvaguardare il suindicato diritto al sostentamento del debitore e la condizione di fragilità che lo connota quale soggetto affetto da una patologia oncologica con l'interesse dei creditori al soddisfacimento dei loro diritti in tempi certi, seppur dilazionati.

In precedenza si è messa in evidenza la cronica ed irreversibile incapacità del sig. Chiavolini di adempiere integralmente alle sue obbligazioni di pagamento.

Come si è detto, infatti, l'istante dispone della sole fonte di reddito rappresentata dalla pensione, sulla quale grava il peso di una mole di esposizioni debitorie che assorbono buona parte delle sue risorse mensili.

Ne deriva la situazione di sovraindebitamento per cui si procede, in ragione della quale il sig. Chiavolini non è più in grado di onorare le sue obbligazioni di pagamento, dato il reddito a sua disposizione e il livello delle spese necessarie al mantenimento proprio e alle cure cui è tenuto a sottoporsi quale persona afflitta da una malattia oncologica e da un precario stato di salute.

Tale è il fondamento di codesta istanza, cui si affida la speranza e la necessità di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa il ricorrente mediante la sua ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

All'uopo il ricorrente si riporta alla proposta di piano del consumatore formulata dall'Organismo di composizione della crisi, così come descritta in precedenza.

Alla luce della gravità della situazione debitoria in cui versa il debitore si ha motivo di ritenere che il Piano proposto rappresenti l'unica soluzione percorribile per soddisfarne i creditori e per salvaguardare al contempo il diritto dell'istante ad una esistenza libera e dignitosa caro allo spirito della normativa di riferimento. In tal senso, per le suesposte ragioni il piano prospettato appare l'unica soluzione suscettibile di tutelare al meglio anche il diritto dei creditori ad essere pagati in modo certo e tempestivo e nella misura più ampia possibile.

Tutto ciò premesso, a mezzo del presente atto, come sopra rappresentato,



STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti

Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

domiciliato e difeso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il sig. Ettore Chiavolini propone formale

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento di cui agli artt. 75 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 omologhi ed approvi il piano di ristrutturazione dei debiti dell'odierno esponente allegato al presente atto, disponendo l'attuazione di tale piano nei termini e coi contenuti esposti o in quelli che si riterranno maggiormente di Giustizia, assumendo, altresì, i provvedimenti del caso in vista della SOSPENSIONE della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2023 pendente innanzi al Tribunale di Rieti nei confronti dell'istante, al fine di evitare la vendita giudiziaria dell'unica abitazione a disposizione dell'esponente e di garantire parità di condizioni a tutti i suoi creditori ed adottando, altresì, ogni ulteriore misura essenziale all'attuazione del piano proposto o a quello che si riterrà di Giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Il sig. Ettore Chiavolini deposita la seguente documentazione:

- 1) Relazione del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- 2) Istanza per la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- 3) PRECISAZIONE CREDITO ING BANK;
- 4) Mod 730 ultimo triennio;
- 5) Estratti conto ultimo triennio;
- 6) NOMINA GESTORE;
- 7) ACCETTAZIONE INCARICO GEST;
- 8) Visura camerale persona Chiavolini;
- 9) Mutuo stipulato con la ING BANK N.V. il 28-3-2018;
- 10) Riepilogo delle cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 11) PRECISAZIONE CREDITO IBL BANCA;
- 12) Contratto di finanziamento stipulato con la IBL Banca;
- 13) Pensioni coniugi Chiavolini;
- 14) ATTO PIGNORAMENTO PROCEDURA ESEC E RIGETTO SOSP
PROC.ESEC;
- 15) Certificato attestante lo stato di invalidità del ricorrente;
- 16) VISURA FABBRICATI E TERRENI;



STUDIO LEGALE EMILI

Viale dei Flavi, n. 11/A - 02100 Rieti

Tel. n. 0746 / 270665 – Fax n. 0746/293087

- 17) CRIF202602091819_RICH_CHVTTR49P17H282G_PER_CHVTTR49P17
H282G;
- 18) Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato;
- 19) Certificato residenza stato di famiglia;
- 20) Carta d'identità di Chiavolini;
- 21) Codice fiscale Chiavolini;
- 22) Dichiarazione di mancata esdebitazione;
- 23) Libretto auto renault;
- 24) Libretto auto Toyota;
- 25) Libretto auto;
- 26) Riepilogo delle spese mensili della ricorrente;
- 27) Dichiarazione circa gli atti di donazione;
- 28) Certificati attestanti la patologia oncologica del ricorrente.

Rieti, li 12/2/2026

Avv. Antonio Emili

